

**ACCORDO NAZIONALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA SCALA MOBILE AL SETTORE DEL COMMERCIO**

Il 29 aprile 1957 in Roma;

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, rappresentata dal Vice Presidente comm. Vincenzo Aliotta e da una delegazione composta dai signori comm. Anselmo Castelnuovo, avv. Amatore Battaglia, dott. Leonello Grifoni, rag. Edoardo Bondolfi, comm. Umberto De Giglio, dott. Alessandro Fiandra, dott. Mario Lironcurti, cav. Mario Finardi, avv. Giacomo Giannoni, rag. Ugo Liverani, avv. Umberto Mauri, dott. Antonio Perrone, dott. Giorgio San Fiorenzo, dott. Renato Di Salle, dott. Silvestro Macchitella, assistiti dal Capo dei Servizi Sindacali dott. Manlio Lo Vecchio Musti;

e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO E AGGREGATI (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dal Segretario Responsabile on. Giulio Montelatici e dai Segretari Gaetano Faggi, Domenico Gotta, Umberto Lari e Ghino Rimondini, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari Senatore Renato Bitossi e on. Fernando Santi assistiti dal dott. Eugenio Giambarba;

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (F.I.S.A.S.C.A.), rappresentata dal Segretario Generale cav. uff. Giulio Pettinelli e dai Segretari Nazionali Enrico Meneghelli e Bruno Bianchi e dai signori avv. Sebastiano Ferlito e cav. Emilio Ronchi con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), rappresentata dal Segretario Confederale dott. Paolo Cavezzali assistito dall'ing. Salvatore Bruno e dal dott. Mario Mari;

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI (U.I.D.A.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale Umberto Pagani e dai signori Augusto Testa, Amleto Melani, Alfredo Del Frate e Mario Morgagni con l'intervento dell'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), rappresentata dal Segretario Sindacale Raffaele Vanni assistito dal sig. Sergio Cesare;

visto l'accordo 17 maggio 1951 per l'applicazione della « scala mobile » al settore del commercio;

fermi restando la natura e lo scopo dell'indennità di contingenza;

riconosciuta l'opportunità di concordare una revisione del relativo meccanismo di variazione inteso a realizzare un costante e automatico rapporto fra le oscillazioni del costo della vita e le retribuzioni dei lavoratori del commercio;

si è convenuto:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1957 le variazioni dell'indennità di contingenza per i lavoratori del commercio saranno comutate con frequenza trimestrale, secondo le norme di cui ai seguenti articoli, in base agli indici del costo della vita calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica con la collaborazione dell'apposita Commissione Nazionale costituita presso l'Istituto stesso.

Art. 2.

Ai fini del presente accordo il numero indice valevole sarà quello risultante dalla media degli indici calcolati per i seguenti 16 capoluoghi di Provincia: Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Aquila, Perugia, Roma, Napoli, Potenza, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari. Detti indici saranno ponderati in base ai dati della popolazione attiva delle stesse province desunti dal censimento demografico del 1951.

Per tutto quanto concerne la rilevazione dei prezzi al minuto, i metodi di calcolo degli indici del costo della vita ed ogni altro elemento e modalità occorrenti allo scopo le parti accettano le relative norme adottate dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo dell'indice ufficiale del costo della vita.

Per quanto concerne la composizione del bilancio, le parti confermano il bilancio già considerato ai fini dell'accordo 17 maggio 1951, con le modifiche successivamente apportate.

Il sistema di rilevazione dei prezzi e quello di costruzione degli indici, nonché la composizione del bilancio, di cui ai precedenti capoversi, non potranno essere modificati, ai fini del presente accordo, se non col consenso delle parti stipulanti.

Art. 3.

Gli indici trimestrali saranno calcolati con riferimento alla base costituita dalla media degli indici calcolati dall'ISTAT per il bimestre maggio-giugno 1956, fatta uguale a 100.

Per il trimestre febbraio-aprile 1957 saranno assunte le rilevazioni comprese fra il 16 ottobre 1956 e il 15 gennaio 1957, per il trimestre maggio-luglio 1957 saranno assunte quelle comprese fra il 16 gennaio 1957 e il 15 aprile 1957, e così via.

La comunicazione degli indici sarà normalmente effettuata dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 1 entro il mese terminale di ciascun trimestre, e le relative variazioni troveranno applicazione con decorrenza dall'inizio del mese successivo al periodo trimestrale cui i conteggi stessi si riferiscono.

Art. 4.

Le variazioni dell'indice calcolato secondo le norme di cui al presente accordo saranno tradotte in variazioni dell'indennità di contingenza considerando corrispondente ad ogni punto di variazione dell'indice stesso un importo in lire quale risulta dall'allegata tabella.

Le variazioni in aumento dell'indennità di contingenza che dovrebbero essere operate ogni quinto punto (e cioè al passaggio dell'indice da 104 a 105, da 109 a 110, da 114 e 115, ecc.) saranno destinate ad aumento degli assegni familiari mediante provvedimenti legislativi che le parti promuoveranno di comune accordo.

Art. 5.

In caso di aumento dell'indice le frazioni di punto inferiori o pari a 0,50 saranno trascurate, quelle superiori a 0,50 saranno arrotondate all'unità superiore.

Le frazioni aggiunte per arrotondamento non sono computabili nei movimenti successivi, che saranno effettuati in base all'indice effettivo e non in base all'indice arrotondato.

Esempio:

Trimestre A: variazione accertata rispetto alla base, punti 1,30; la frazione 0,30 si trascura e la variazione applicabile è di 1;

Trimestre B: nuova variazione di 1,25; la frazione di 0,25 si cumula con quella precedentemente trascurata di 0,30, col risultato di 0,55 che, essendo superiore a 0,50, si arrotonda a 1; la variazione del trimestre B è pertanto di 2 punti (1,55 di variazione effettiva e 0,45 di arrotondamento); la variazione totale dei trimestri A e B è uguale a 3 punti.

Trimestre C: nuova variazione di 0,75, che si aggiunge alla frazione di 0,55, raggiungendo in totale punti 1,30, di cui 1 già corrisposto nel trimestre B; la frazione 0,30, essendo inferiore a 0,50, si trascura, per cui la misura del trimestre C resta uguale a quella del trimestre B.

La variazione totale dei trimestri A, B e C è uguale a 3 punti.

Art. 6.

In caso di diminuzione dell'indice, la riduzione dell'indice arrotondato avverrà quando l'indice effettivo sia sceso di almeno 101 centesimi di punto rispetto all'indice effettivo che ha determinato il più recente aumento della contingenza (v. es., I, IV, VI), ovvero al maggior valore successivamente raggiunto nell'ambito del già effettuato arrotondamento (v. es. II), e comunque trascurando le frazioni di punto che, per essere uguali o inferiori a 50 centesimi, hanno determinato l'arrotondamento all'unità inferiore (v. es. III).

Tale riduzione non sarà applicata nel trimestre di competenza ma solo a decorrere da quello successivo, quando risulti confermata integralmente o per i punti interi non riassorbiti da una risalita dell'indice (v. es. V).

Art. 7.

La quota oraria dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo l'importo giornaliero per 8 nel caso di orario di lavoro pari a 8 ore giornaliero o 48 settimanali, mentre per i lavoratori addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia la quota oraria si ottiene dividendo l'importo giornaliero per il numero di ore di lavoro giornaliero stabilito nei contratti integrativi provinciali in conformità dell'art. 35 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950 (1).

A fini di semplificazione contabile, gli importi giornalieri di variazione di contingenza di ciascun trimestre ottenuti moltiplicando i valori di cui alla tabella allegata per il numero di punti di variazione dell'indice, saranno arrotondati ai 50 centesimi superiori.

Le frazioni aggiunte per arrotondamento non si cumulano nei movimenti successivi che saranno calcolati partendo dalla base, in relazione agli importi effettivi di ciascun punto e non in relazione agli importi arrotondati.

Art. 8.

Le parti convengono che, quando le attuali quote di contingenza saranno incrementate di ulteriori 10 punti, e comunque non prima del 31 dicembre 1957, si incon-

(1) Ora art. 35 C.C.N.L. 28 giugno 1958.

CHIARIMENTO A VERBALE

(Esempi)

N. esempi	INDICE COSTO VITA		CHIARIMENTI	Premi di contingenza da applicarsi nel trimestre successivo
	Effettivo	Arrotondato		
I	100	100		0
	102,50	102		2
	101,49	102		2
	100,99	101	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 102,00	
			Riduzione di 1 punto confermata.	2
	100,99	101		1
	100,00	101		1
	99,98	100	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 100,99.	
			Riduzione di 1 punto confermata.	1
II	99,98	100		0
	100	100		0
	102,51	103		3
	102,99	103		3
	101,98	102	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 102,99.	
III	101,98	102	Riduzione di 1 punto confermata.	3
	100	100		2
	102,51	103		0
	103,50	103		3
	101,99	102	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 103,00.	
IV	—	—	Riduzione di 1 punto confermata.	3
	101,99	102		2
	100	100		0
	102,51	103		3
	101,50	102	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 102,51.	
			Riduzione di 1 punto confermata.	3
	101,50	102		2
	100,49	101	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 102,51.	
V			Riduzione di 1 punto confermata.	2
	100,49	101		1
	100	100		0
	102,50	102		2
	102,51	103		3
	100,50	101	Si attende conferma della riduzione di 2 punti rispetto all'indice 102,51.	
			Riduzione di 1 punto confermata.	3
	100,60	102	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 102,51.	
	100,50	101	Riduzione di 1 punto confermata.	2
VI	100,50	101		2
	100	100		1
	104,60	105		0
	101,59	102	Si attende conferma della riduzione di 3 punti rispetto all'indice 104,60.	
			Riduzione di 3 punti confermata.	5
	101,59	102		5
	103,50	103		2
	101,01	102	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 103,00.	
			Riduzione di 1 punto confermata.	3
	101,01	102		2
101,52	102		2	
101,00	102		2	
102,50	102		2	
102,51	103		3	

treranno per discutere il trasferimento a paga base di parte delle quote di contingenza, tale da assicurare il funzionamento della scala mobile in discesa, senza che in tale eventualità si ponga un problema di scorporo della retribuzione conglobata.

Art. 9.

Tutti i contratti e accordi relativi al trattamento economico dei lavoratori del commercio, con scadenza anteriore al 31 agosto 1958, si intendono prorogati fino alla predetta data.

Art. 10.

Il presente accordo, a partire dal 1° febbraio 1957, annulla e sostituisce l'accordo per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio del 17 maggio 1951; esso avrà durata fino al 31 dicembre 1957 e potrà essere disdetto con un preavviso di tre mesi rispetto a detta scadenza. Se non sarà disdetto entro tale termine, si intenderà prorogato di sei mesi in sei mesi, fermo restando il termine di preavviso di mesi tre.

1) Le categorie e i rispettivi raggruppamenti a cui la presente tabella si riferisce sono quelle di cui all'accordo di conglobamento del 5 dicembre 1955.

2) Il Gruppo Territoriale A comprende: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia, Venezia Tridentina, Emilia, Toscana e Province di Roma e Palermo.

Il Gruppo Territoriale B comprende: Marche, Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi, Campania (*), Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia (esclusa la provincia di Palermo), Sardegna.

3) Per gli apprendisti il valore del punto si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale qualificato di pari età della Categoria C4 per gli impiegati e della Categoria D3 per il personale non impiegatizio.

(*) DICHIARAZIONE A VERBALE

Per la provincia di Napoli sarà adottata una particolare soluzione.

DICHIARAZIONE AGGIUNTA

I sottoscritti dirigenti delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti danno atto alla Confcommercio che dall'accordo nazionale sulla scala mobile del 29 aprile 1957 sono escluse le seguenti categorie:

- Alberghi e Pensioni.
- Pubblici Esercizi.
- Panificatori.

TABELLA DELLE VARIAZIONI DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA (IMPORTO IN LIRE) PER OGNI PUNTO
DI VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 1957

(annessa all'accordo 29 aprile 1957) (1)

QUALIFICHE	ETÀ	GRUPPO TERRITOR. A		GRUPPO TERRITOR. B	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne
<i>Categoria A</i>	=	34,23	34,23	29,44	29,44
<i>Categoria B</i>	sup. 21 anni	25,80	22,44	22,19	19,30
	inf. 21 »	22,38	19,30	19,25	16,60
<i>Categorie C1 e C2</i>	sup. 21 anni	19,20	16,71	16,51	14,37
	20-21 »	18,45	15,76	15,86	13,54
	19-20 »	17,72	14,18	15,23	12,19
	18-19 »	16,27	13,11	13,99	11,27
	17-18 »	14,01	12,03	12,05	10,35
	16-17 »	12,98	11,18	11,16	9,61
<i>Categorie C3 e C4</i>	sotto 16 »	10,71	9,97	9,21	8,58
	sup. 21 anni	16,27	14,16	13,99	12,17
	20-21 »	15,54	13,52	13,36	11,62
	19-20 »	15,09	12,68	12,97	10,89
	18-19 »	14,13	11,19	12,15	9,62
	17-18 »	11,94	10,20	10,27	8,77
<i>Categorie D1 e E1</i>	16-17 »	11,24	9,68	9,66	8,32
	sotto 16 »	8,95	8,47	7,70	7,28
	sup. 20 anni	17,93	15,24	15,42	13,11
	18-20 »	17,43	14,82	14,99	12,74
<i>Categorie D2 e E2</i>	16-18 »	15,43	13,12	13,27	11,28
	sup. 20 anni	16,10	13,69	13,85	11,77
	18-20 »	15,63	11,47	13,44	9,86
	16-18 »	13,73	10,80	11,81	9,29
<i>Categorie D3 e E3</i>	sotto 16 »	11,35	9,55	9,76	8,21
	sup. 20 anni	15,24	12,96	13,11	11,14
	18-20 »	14,23	10,87	12,24	9,35
	16-18 »	11,23	9,62	9,65	8,27
<i>Categoria D4</i>	sotto 16 »	8,84	8,36	7,60	7,19
	sup. 20 anni	14,30	12,15	12,30	10,45
	18-20 »	13,36	10,24	11,49	8,81
	16-18 »	10,55	9,13	9,08	7,85
	sotto 16 »	7,34	7,30	6,31	6,27

(1) Il valore del punto Donne è stato parificato con accordo 18 dicembre 1963.